Roma, 27 novembre 2026

Spett.le AdEPP

A TUTTE LE CASSE E ENTI CHE ADOTTANO IL CCNL AdEPP

A TUTTO IL PERSONALE

Oggetto: Entrata in vigore della disciplina sulla portabilità del contributo datoriale nella previdenza complementare (Art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 come modificato dalla Legge n. 199/2025) – Piena vigenza degli accordi sindacali e richiesta di puntuale applicazione.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali **CISL FP, CISAL FIALP, CONFSAL UNSA, UGL Terziario e USB LP**, nell'ambito delle proprie prerogative di tutela dei diritti dei lavoratori e di vigilanza sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali e di legge, richiamano l'attenzione di codeste Amministrazioni sulle rilevanti novità normative entrate in vigore a decorrere dal **31 ottobre 2026** in materia di previdenza complementare.

Come noto, la **Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 201, lett. c))** – la cui decorrenza è stata fissata al 31 ottobre 2026 per effetto dell'**art. 29, comma 11-bis, del D.L. n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50/2026** – ha novellato l'**art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252**.

La riforma ha sancito il pieno diritto alla **portabilità del contributo datoriale**, rimuovendo i precedenti vincoli che subordinavano il versamento della quota a carico del datore di lavoro esclusivamente all'adesione ai fondi negoziali di riferimento. Nello specifico, trascorsi almeno due anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare, il lavoratore ha oggi la facoltà di trasferire la propria posizione individuale verso qualsiasi altra forma pensionistica presente sul mercato (fondi negoziali, fondi aperti o PIP), conservando integralmente il diritto al flusso del TFR maturando e al **contributo a carico del datore di lavoro**.

A tal proposito, le scriventi OO.SS. ritengono fondamentale precisare che l'ampliamento della libertà di scelta individuale del fondo previdenziale **non fa venire meno né altera in alcun modo gli accordi sindacali vigenti** in merito all'istituzione, ai criteri e alla **determinazione della misura della quota contributiva a carico della parte datoriale**.

La contrattazione collettiva e gli accordi sottoscritti in sede sindacale restano infatti il presidio fondamentale e la fonte regolatrice dell'obbligazione contributiva dell'Amministrazione, garantendo che l'importo dovuto sia versato nella misura pattuita indipendentemente dalla forma pensionistica prescelta dal dipendente in sede di trasferimento.

Alla luce del quadro normativo vigente, **CISL FP, CISAL FIALP, CONFSAL UNSA, UGL Terziario e USB LP** invitano formalmente codeste Amministrazioni:

1. **Al pieno e tempestivo rispetto** astenendosi da qualsiasi interpretazione restrittiva o prassi amministrativa che possa ostacolare, ritardare o condizionare la libertà di scelta dei dipendenti;
2. **A garantire la continuità dei versamenti** della quota datoriale nella esatta misura stabilita dagli accordi sindacali vigenti in favore dei lavoratori che esercitino il diritto al trasferimento verso un diverso fondo pensione;
3. **Ad adeguare tempestivamente le procedure amministrative e gestionali** (uffici del personale e sistemi di elaborazione paghe) affinché i flussi contributivi vengano canalizzati correttamente e senza soluzione di continuità verso le forme pensionistiche indicate dai lavoratori.

Confidando nella consueta collaborazione e nella puntuale osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali richiamate, le scriventi Organizzazioni Sindacali restano in attesa di un cortese riscontro in merito alle misure organizzative adottate e si riservano ogni opportuna iniziativa a tutela dei diritti dei lavoratori.

Distinti saluti,

CISL FP	CISAL FIALP	CONFSAL UNSA	UGL Terziario	USB LP
Pinci	Petrillo	Perrotta	De Mitri Pugno	Crivelli